



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITA' DI SERVIZI

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Ambito di applicazione e agevolazioni

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione ed esclusioni

Articolo 4 - Iniziative ammissibili e settori di intervento nel territorio comunale

Articolo 5 – Procedure

Articolo 6 – Revoche

Articolo 7 - Ulteriori condizioni

Articolo 8 - Normativa finanziaria

Articolo 9 - Tutela dei dati personali

Articolo 10 - Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie, sotto forma di un contributo *una tantum*, a soggetti che intendono avviare per il biennio 2018/ 2019 nuove attività economiche, rientranti nei settori di cui al successivo art. 4, che si insedieranno nei centri urbani del capoluogo e delle frazioni.
2. La concessione delle agevolazioni è finalizzata a stimolare ed incentivare l'apertura di nuove attività economiche finalizzate alla rivitalizzazione del territorio e alla ripresa del mercato degli affitti.

Articolo 2

Ambito di applicazione e agevolazioni

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'agevolazione tributaria sul tributo comunale sui rifiuti (TARI) a favore dei soggetti passivi Tari che nel biennio 2018/ 2019 avviano una nuova attività economica, tra quelle elencate al successivo articolo 4, nel perimetro del territorio comunale destinando a ciò immobili abbandonati, sfitti o inutilizzati.
2. Le agevolazioni oggetto del presente regolamento prevedono la sostituzione del Comune all'utenza nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti – TARI - per l'unità sita nel territorio comunale:
 - Nella misura totale per il primo anno di insediamento;
 - Nella misura pari al 50% per il secondo anno di insediamento;I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono superare in ogni caso l'importo massimo annuo di euro 1.000,00 (euro mille/00) costituito da Tari e Tributo Provinciale.
3. La quantificazione dell'agevolazione di cui al comma precedente sarà in ogni caso determinata con riferimento alle disponibilità di bilancio.
4. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa presentata dal contribuente per l'accesso all'agevolazione.
5. Qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a soddisfare in pieno la richiesta, si procederà a riconoscere al beneficiario un importo pari al beneficio ammissibile in funzione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 3

Requisiti per l'ammissione ed esclusioni

1. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al presente regolamento, i soggetti passivi della Tari che avviano una nuova attività o apriranno una nuova unità locale operativa sul territorio del Comune di Busseto nel biennio 2018/2019 e che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
 - Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
 - Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - Non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. Sono esclusi dall'agevolazione coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Busseto e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune di Busseto per tributi e tasse in genere. L'esclusione di cui al presente comma opera fino al permanere delle condizioni e situazione di cui al periodo precedente.

Articolo 4 **Iniziative ammissibili e settori di intervento nel territorio comunale**

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività economiche nei seguenti settori:
 - a. Servizi privati diffusi (es. farmacie, rivendite di generi di monopolio, calzolaio, parrucchiere, estetista, lavanderie, le attività di produzione e vendita di cibi e bevande senza possibilità di consumazione all'interno del locale, laboratori fotografici, ecc.);
 - b. Commercio al dettaglio escluso il commercio on-line svolto senza l'apertura di una "vetrina";
 - c. Attività Professionali (Es: uffici e studi privati e professionali ecc.);
 - d. Esercizi pubblici (es. attività di ristorazione, gelaterie, bar, osterie, pasticcerie, trattorie, pizzerie);
 - e. Agenzie di servizi (es. viaggi, autoscuole, centri di assistenza fiscale ecc.);
2. In particolare sono soggette ad agevolazione le nuove attività che si insedieranno a partire dal 1/01/2018 previa presentazione di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune di Busseto. Sono escluse dall'applicazione delle presenti agevolazioni le attività che subentreranno ad attività già insediate, anche se temporaneamente chiuse.

Articolo 5 **Procedure**

1. I soggetti che posseggono i requisiti e che intendano usufruire dell'agevolazione di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Busseto entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, mediante il quale si atesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente regolamento.
2. Le domande saranno esaminate dall'Ufficio Tributi secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio Tributi sottoporrà l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la regolarità della richiesta.
4. Il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire del beneficio, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa.
5. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia dell'agevolazione, la quale decade in mancanza anche di un solo di detti requisiti.

Articolo 6 Revoche

1. Il Comune di Busseto procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi al beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche di un solo dei requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 7 Ulteriori condizioni

1. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione, sono comunque tenuti ad osservare i termini e le modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto o adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
2. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono soggetti all'intero pagamento del tributo ordinario a decorrere dall'anno 2020 per coloro che sono stati ammessi all'agevolazione nell'anno 2018 e dall'anno 2021 per coloro che sono stati ammessi nell'anno 2019.
3. Le attività economiche oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di Settore e dei Regolamenti comunali.

Articolo 8 Normativa finanziaria

1. La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune di Busseto.

Articolo 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Busseto garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha validità dall'01.01.2018 e fino al 31.12.2019 ed entra in vigore dall'01.01.2018.